

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

RICORSO

Per i Sigg.ri **BONOMO Giuseppe** (C.F.: BNMGPP81H25A089H),
BUSCEMI Mariasanta (C.F.: BSCMSN84D58C342C), **D'ARRIGO**
Maria (C.F.: DRRMRA84S64F061K), **DI BENEDETTO Daniela** (C.F.:
DBNDLM84H70G580T), **FERRARA Calogera Aldina** (C.F.:
FRRCGR73D49H792G), **GALANTI Concetta** (C.F.:
GLNCCT83M65F065A), **MARINO Leonardo** (C.F.:
MRNLRD74D18F061H), **MASSARA Graziella** (C.F.:
MSSGZL75D53G371T), **RAGUSA Valentina** (C.F.:
RGSVNT85A42D960V), tutti rappresentati e difesi giusta procura in
calce al presente atto che individua correttamente anche i dati
anagrafici di parte ricorrente e a cui far riferimento in caso di omissioni
e/o errori materiali unitamente alla documentazione depositata in atti
dall'Avv. Andrea Figliuzzi (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara
di ricevere le comunicazioni di segreteria al numero 1di fax
0963/314067 o all'indirizzo P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Serra San Bruno
(VV), Viale della Libertà

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma,
Viale Trastevere n. 76/a, rappresentato e difeso *ope legis*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA "KORE", in persona del Rettore pro tempore, con sede in Enna, con sede in Enna, Cittadella Universitaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare

- Della **Graduatoria nominativa pubblicata in data 20.04.2019** sul sito dell'Università degli Studi "Kore" di Enna contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA I GRADO) di cui al D.M. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;
- Della **Graduatoria nominativa pubblicata in data 20.04.2019** sul sito dell'Università degli Studi "Kore" di Enna contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA II GRADO) di cui al D.M. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui non contempla il nominativo dei ricorrenti;
- per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

immediatamente lesivo, **del bando di concorso** per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità **ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010** (a.a. 2018/2019) **emanato con Decreto Rettorale n. 11 del 11.03.2019;**

- analogamente, e sempre quale atto preordinato e pretermesso, **del D.M. n. 92 del 08.02.2019;**
- **dei verbali - non conosciuti - della Commissione di concorso** nella parte in cui si escludono i ricorrenti dall'ammissione al successivo espletamento della prova scritta;
- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti che – in virtù dell'ammissione degli insegnanti ricorrenti alle prove scritte e orali per le classi concorsuali degli

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

I.T.P. (di cui alla Tabella C del D.M. 30.01.1998 n. 39, oggi Tabella B D.P.R. n. 19/2016) – sarebbero in qualche modo danneggiati dalla partecipazione al T.F.A. Sostegno dagli istanti.

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

- Del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 1° e 2° GRADO di cui al decreto rettorale 11/2019 e al D.M. n. 92 del 08.02.2019.

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso per la selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per la scuola SECONDARIA di 1° e 2° GRADO di cui al di cui al decreto rettorale 11/2019 e al D.M. n. 92 del 08.02.2019 e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica.

PREMESSA

Con Decreto Rettorale n. 11/2019 del 11/03/2019, presso l'Università

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

degli Studi "KORE" di Ennna, è stato pubblicato sul sito dell'Ateneo il Bando per la prosecuzione della procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, per l'anno accademico 2018/2019 per l'ammissione al Tirocinio Formativo Attivo (T.F.A.) a n. 290 posti, suddivisi per diversi comparti e cioè:

- n. 60 posti per gli abilitati all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia;
- n. 100 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola primaria;
- n. 30 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di 1° grado (per brevità, anche "scuola media");
- n. 100 posti per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di 2° grado (per brevità, anche "scuola superiore");

Per il corso-concorso in oggetto, l'Amministrazione procedente ha previsto l'espletamento di una prova preselettiva (cfr. art. 4, comma 2, del bando).

Con avviso relativo alla prova preselettiva è stato reso noto il diario della prova preselettiva calendarizzate per le date del 15 e 16 Aprile.

Con Decreto Rettorale n. 19 del 11/04/2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di ammissione al corso finalizzato al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

Gli odierni ricorrenti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

bando, hanno svolto la prova preselettiva in data 16/04/2019 ed in tale sede sono state consegnate a ciascuno di loro le istruzioni operative predisposte dal Consorzio Interuniversitario CINECA nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali nonché responsabile della gestione della prova preselettiva;

Il Consorzio Interuniversitario CINECA, pertanto, ha trasmesso l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova preselettiva, con il relativo punteggio conseguito a seguito di correzione automatica e anonima.

Ai sensi dell'articolo 3, del Decreto Rettoriale n. 10 del 7 Marzo 2019, sulla base delle risultanze della prova preselettiva, sono stati ammessi a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari al doppio dei posti previsti nell'ordine di scuola cui si riferisce la prova, oltre a tutti i candidati che hanno conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.

I risultati della prova preselettiva sono stati pubblicati in data 20 Aprile 2019, tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell'Università degli Studi "Kore" di Enna, riportanti le graduatorie anonime per ogni singolo comparto in ordine di CABN (ovvero di codice identificativo della prova diverso da candidato a candidato) e di punteggio.

Sono risultati ammessi alla prova scritta per la Scuola Secondaria di I Grado 63 candidati che hanno riportato una valutazione pari o superiore a 22.50.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Sono risultati ammessi alla prova scritta per la Scuola Secondaria di II Grado 265 candidati che hanno riportato una valutazione pari o superiore a 23.50.

Da tali graduatorie endoprocedimentali, odiernamente impugnate, è emerso che solo coloro che avevano riportato un punteggio pari o superiore a 22.50 trentesimi per la Scuola Secondaria di I Grado e di 23.50 trentesimi per la Scuola Secondaria di II Grado avevano superato la prova preselettiva.

I ricorrenti, come sopra identificati, in conseguenza della soglia di sbarramento determinata dal M.I.U.R. e dall'Università "KORE", sono stati esclusi dal prosieguo della selezione concorsuale, a seguito della immotivata decisione di ammettere alla prova scritta un numero di candidati pari al doppio rispetto ai posti disponibili e non di tutti i candidati che avevano superato la prova preselettiva con un punteggio finale pari o superiore a 18/30, motivo per cui non sono stati ammessi a sostenere le prove scritte.

I punteggi conseguiti dagli odierni ricorrenti sono i seguenti:

BONOMO Giuseppe	17/30 (II Grado)
BUSCEMI Mariasanta	21.50 (I Grado) – 22.50 (II Grado)
D'ARRIGO Maria	20.50 (II Grado)
DI BENEDETTO Daniela	22/30 (II Grado)
FERRARA Calogera Aldina	20.50 (II Grado)

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

GALANTI Concetta	22/30 (II Grado)
MARINO Leonardo	21.50 (II Grado)
MASSARA Graziella	17/30 (II Grado)
RAGUSA Valentina	23/30 (II Grado)

E' illegittimo, dunque, il D.M. n. 92 del 2019 nella parte in cui non prevede che per superare la prova preselettiva occorra aver conseguito la votazione pari o superiore a 18/30.

La previsione del D.M. di consentire il superamento della prova preselettiva a: *"il doppio dei candidati rispetto al numero previsto dal bando, più tutti coloro che hanno conseguito il risultato dell'ultimo degli ammessi"* è infatti illegittima in quanto:

- comporta una disparità di trattamento tra candidati che hanno svolto le prove in Università diverse;
- impedisce l'individuazione di una soglia minima di sbarramento;
- impedisce la partecipazione alle prove scritte a chi ha conseguito un punteggio pari alla sufficienza.

Si è venuta, pertanto a creare una disparità di trattamento tra candidati dei vari atenei che ha visto il superamento della prova preselettiva con "0" punti a Urbino e con punteggi di molto inferiori a 18/30 in altri atenei con candidati, come gli odierni ricorrenti che, pur ottenendo punteggi superiori alla sufficienza non sono stati ammessi.

Tale esclusione è, tuttavia, profondamente illegittima e ingiusta in quanto le modalità di espletamento della prova preselettiva, sono

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

apparso sin da subito poco cristallino, generando non pochi dubbi circa la regolarità della stessa, sotto diversi profili e attirando la massiccia attenzione dei mass media, i quali, sulla base delle innumerevoli segnalazioni ricevute, hanno cercato di far luce sulla prova concorsuale. Nella descritta fase delle prove preselettive, infatti, si sono manifestate varie problematiche, rispetto alla gestione del concorso, in capo alle Amministrazioni resistenti che possono aver influito negativamente sull'esito della prova preselettiva non essendo state poste in essere tutte le accortezze necessarie ad un regolare ed ordinato, oltre che controllato, svolgimento delle prove stesse.

Ben prima della conclusione delle prove, e addirittura prima della pubblicazione della relativa graduatoria, infatti, sono emerse diverse gravi irregolarità e illegittimità che risultano corroborate dalle allegato prove documentali e dalla presentazione di un esposto per denunciare quanto accaduto.

Gli odierni ricorrenti, infatti, si sono lamentati ed hanno riscontrato numerose problematiche tra le quali si possono indicare:

- Violazione temporale di consegna;
- Violazione dell'anonimato degli elaborati in quanto le schede anagrafiche non sono state inserite in buste sigillate dai candidati;
- Mancato ritiro totale delle penne al termine della prova;
- Il foglio delle risposte non è stato inserito in apposite buste

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

sigillate dai candidati;

- Mancato controllo con adeguata sorveglianza di strumentazione tecnologica presente nelle aule (mancato ritiro cellulari o altro);
- Non è stata effettuata l'operazione di scelta delle etichette;
- Non sono state fornite le credenziali CINECA per la consultazione dei testi online;

Gli odierni ricorrenti, pertanto, ritenendo ingiustificata la loro esclusione hanno provveduto ad inviare al M.I.U.R. e all'Università "Kore", in autotutela, istanza di annullamento del test preselettivo del T.F.A. Sostegno a causa di queste problematiche oltre che esercitare il loro diritto di accesso presentando Istanza di Accesso agli Atti Amministrativi ex artt. 22 e ss. L. 241/90 al fine di conoscere ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento con specifico, ma non esclusivo, riferimento agli elaborati con le correzioni ed il verbale della commissione in sede di correzione, il verbale redatto dalla commissione in sede di espletamento della prova e il verbale delle operazioni preliminari, nonché di tutti gli altri atti e/o documenti inerenti, presupposti, consequenziali e connessi, anche non meglio specificati e/o conosciuti, anche al precipuo fine di tutelarsi in sede giurisdizionale, **ma ad oggi ancora non hanno ottenuto la possibilità di accedere e visionare gli atti richiesti.**

La cosa grave che giova porre all'attenzione in questa sede è **la violazione dell'anonimato**. Gli odierni ricorrenti hanno riferito che i

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

plichi sarebbero stati distribuiti, senza le preliminari e regolari operazioni di apertura dei pacchi sigillati e avrebbero poi fatto ritirare ai candidati stessi i plichi compilati che sarebbero stati consegnati direttamente ad alcuni dipendenti della società che ha curato la selezione. Non sarebbero inoltre stati chiamati i candidati-testimoni per assistere alle procedure di imbustamento dei plichi. In questo modo – temono gli stessi ricorrenti – chiunque avrebbe potuto inserire schede già compilate e sostituirle ad altre.

Nel frattempo, con avviso pubblicato sul sito internet dell'Università degli Studi "KORE" di Enna, sono state rese note le date per la prova scritta per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità - A.A. 2018-2019:

- Giorno 28 maggio 2019, ore 9 – Scuola primaria (con convocazione alle ore 8);
- Giorno 28 maggio 2019, ore 15 – Scuola secondaria di I grado (con convocazione alle ore 14);
- Giorno 29 maggio 2019, ore 9 - Scuola secondaria di II grado (con convocazione alle ore 8);
- Giorno 29 maggio 2019 , ore 15 – Scuola dell'infanzia (con convocazione alle ore 14);

In tali date, pertanto, si terrà la prova scritta del concorso in esame, convocando per le medesime date tutti i concorrenti risultati idonei

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

e costringendo parte ricorrente a richiedere la odierna misura cautelare monocratica al fine di permettere agli esclusi, odierni ricorrenti, di partecipare, nelle more, alla successiva fase concorsuale senza vedere completamente vanificata la efficacia della misura cautelare promossa.

Posta la grave irregolarità della procedura selettiva, e le gravi violazioni riscontrate, i ricorrenti hanno denunciato quanto accaduto presentando un esposto alla Procura della Repubblica di Enna, ed in generale, oltre al caso specifico dell'Università "Kore" di Enna, i mass media hanno denunciato quanto accaduto anche in altri atenei italiani. Problemi, infatti, si sono verificati a Cosenza e Bari che hanno portato all'annullamento della prova per la scuola primaria e anche a Torino.

Alla luce di quanto fin qui affermato ed evidenziato, quindi, risulta da sé che il concorso in oggetto sia palesemente viziato sotto ogni aspetto, in quanto inficiato dalla notevole disparità di condizioni in cui hanno operato i candidati.

Per inciso va segnalato che il concorso in oggetto è risultato palesemente viziato anche in ragione di talune gravissime anomalie del sistema informatico predisposto dall'Amministrazione per la correzione della prova scritta. Sono state infatte rinvenute ambiguità nell'item *«Nei processi fondamentali che caratterizzano lo sviluppo cognitivo del bambino, J. Piaget individua delle fasi evolutive, che chiama "stadi". Quante sono?»* e, di conseguenza, i ricorrenti hanno richiesto al

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

CINECA la verifica dei punteggi relativi a tale item.

L'esclusione dei ricorrenti dalle successive fasi concorsuali e il comportamento dell'Amministrazione intimata si manifestano illegittimi e in quanto tali meritevoli di censura per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 487/1994 S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 220/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO.3 DEL D.LGS N. 165/2001 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO-ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO E ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER STRARIPAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Gli odierni ricorrenti, pur non avendo superato la prova preselettiva, avendo ottenuto un punteggio di gran lunga superiore a quello di 21/30, previsto dalla normativa in esame per ottenere la idoneità, sono stati esclusi dalle successive fasi concorsuali. Come meglio spiegato in

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

fatto, infatti, a causa della ulteriore soglia di sbarramento prevista dal bando in esame, consistente nel contingentamento del numero di ammessi alle successive fasi concorsuali, non sono stati ammessi alla seguente prova (questa volta selettiva) prevista dal concorso.

In tal modo, l'Amministrazione ha solo apparentemente applicato quanto sancito dal D.P.R. n. 220/2001 e dal D.P.R. n. 487/1994 secondo cui la prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore ai 21/30, salvo poi specificare che si sarebbe consentito il superamento della prova preselettiva a: *"il doppio dei candidati rispetto al numero previsto dal bando, più tutti coloro che hanno conseguito il risultato dell'ultimo degli ammessi"*. In concreto, invece, la P.A. – prevedendo un contingente massimo di persone da far passare alla prova selettiva – ha generato un doppio sbarramento, determinando, nei fatti, uno sfortimento ingiustificato all'accesso alle successive fasi concorsuali. Lo sbarramento risulta ingiustificato ed irrazionale sotto diversi profili.

Da un lato, infatti, la funzione della fase preselettiva di ogni concorso è quella di sfortire la platea dei concorrenti, risultato che si raggiunge individuando una soglia di idoneità che occorre superare per passare alle successive fasi concorsuali. In tale ottica, a nulla serve invece la seconda soglia di sbarramento posto che la fase preselettiva, secondo il granitico orientamento giurisprudenziale, non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfortire la platea

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

degli stessi. E la decisione di inserire una seconda soglia di sbarramento appare irrazionale in quanto se il raggiungimento del punteggio minimo legale attesta già il possesso dei requisiti di idoneità in questione, tutti i candidati che abbiano raggiunto la soglia minima devono essere ammessi alla fase successiva. Dal superamento di tale soglia discende, dunque, il diritto a essere ammessi alla fase successiva, senza che ciò possa essere precluso dalla previsione di un limite quantitativo al numero degli idonei.

Dall'altro, preme segnalare che il fissare una soglia di sbarramento unica individuando un punteggio da raggiungere per passare alla fase successiva determina degli effetti, sotto il profilo del favor participationis, molto differenti rispetto all'agganciare l'ammissione alla fase successiva ad un contingente di persone che ottengono il miglio risultato. **Le due modalità non sono affatto omogenee:**

- mentre quella adottata dall'Amministrazione (e qui contestata) fornisce risultati diversi per ogni diversa selezione (nel senso che, a seconda dei partecipanti, un concorrente che consegua il voto minimo potrebbe superare la pre-selezione, ma potrebbe anche restare escluso dalle fasi successive (dipendendo dagli esiti dei suoi concorrenti),
- il criterio adottato dalla legislazione in materia, quello di ammettere alla successiva fase solo coloro che avessero ottenuto almeno 21/30, fornisce risultati costanti in quanto un

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

concorrente che consegua il voto minimo di certo supererà la pre-selezione e potrà sostenere le prove da cui dipenderà l'esito finale.

Viceversa, l'esistenza di limitazioni quantitative impedisce di stabilire con certezza quale sia la soglia d'idoneità necessaria a superare la prova. Quest'ultima, infatti, non potrebbe essere determinata ex ante, variando ogni volta in relazione

al livello di preparazione dei candidati. Pertanto, in un caso, l'ammissione alla prova selettiva dipende dal numero di concorrenti e dal loro grado di preparazione, dall'altro, invece, dipende esclusivamente dal livello di preparazione del candidato. Tale seconda soluzione è quella che sembra più conforme a raggiungere i risultati che l'Amministrazione si prefigge nell'utilizzare lo strumento della preselezione. E invero, dalla lettura costituzionalmente orientata della disciplina regolante la materia, emerge chiaramente la volontà del legislatore di attribuire allo strumento della **preselezione** la funzione di strumento di verifica **dell'idoneità assoluta dei candidati** a sostenere la prova successiva, garantendo l'accesso alle successive fasi concorsuali a tutti coloro i quali siano risultati sufficientemente preparati.

Invece, la circostanza che, a causa del contingentamento inserito nel bando di concorso in luogo di **una soglia di idoneità "mobile"**, il candidato debba ottenere un punteggio di gran lunga superiore a alla

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

soglia di idoneità fissata dal legislatore per poter superare una fase preselettiva – **il cui esito non viene computato nel punteggio finale del concorso e la cui funzione è unicamente quella di sfoltire la platea di ricorrenti** – oltre che illegittima è irragionevole, in quanto in contrasto con la ratio della norma richiamata. **Pertanto, il punteggio minimo necessario per superare la prova stessa determina il livello di preparazione che ogni candidato deve possedere e costituisce l'unico parametro su cui misurare l'idoneità del candidato.** Inoltre, occorre anche tenere in considerazione un ulteriore aspetto che non appare secondario. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, il principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa. Sulla illegittimità dello sbarramento numerico e sulla connessa funzione della prova preselettiva dei concorsi pubblici, Codesto Ecc.mo T.A.R., pronunciandosi recentissimamente su una fattispecie analoga alla presente, ha ritenuto fondate le censure con le quali gli interessati hanno lamentato che l'irragionevolezza della previsione del bando nella parte in cui, nel disciplinare lo svolgimento di due prove pre-selettive, fissava soglie di ammissione alle prove successive basate su un dato meramente quantitativo.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Il Collegio ha avuto cura di esaminare funditus la questione, chiarendo che “Risulta, invero, evidente che **la previsione del bando impugnata dai ricorrenti è stata inserita con la sola finalità di determinare uno sfoltimento della platea dei candidati ammessi alla prove scritte, nel senso cioè che è stato indicato un parametro meramente quantitativo al solo scopo di non aggravare i lavori di selezione, svincolato cioè da ogni riferimento alla verifica delle capacità dei candidati a partecipare proficuamente alla selezione vera e propria, che deve invece costituire lo scopo principale di ogni fase pre-selettiva. Del resto, sebbene l’art. 7, comma 2-bis del regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) preveda che “Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione....”, ciò non sta a significare che la finalità della fase pre-selettiva possa essere del tutto svincolata dal rispetto delle esigenze tipiche delle procedure concorsuali ovvero la verifica delle capacità dei candidati che chiedono di partecipare alla selezione anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di incidere sul principio di competitività posto a base delle procedure selettive; ed invero, qualora non si ammettessero candidati comunque capaci, sarebbe violato proprio il predetto dpr n. 487 del 1994**”

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

(cfr art. 7, comma 3) che invece affida alle sole prove scritte e orali il riscontro effettivo della capacità dei candidati. In sintesi, come peraltro osservato in occasioni analoghe dalla giurisprudenza (cfr, per tutte, TAR Lazio, sez. III bis, n. 327/2014), l'introduzione di un irragionevole criterio quantitativo per la fase di preselezione rischia di realizzare non tanto lo scopo di "scremare" il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis.

Tale principio, di derivazione comunitaria, costituisce, peraltro, una regola di condotta alla quale l'operato dell'Amministrazione deve uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso di specie" (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III sent. n. 12787 del 22 dicembre 2016). Il succitato orientamento è frutto di un pregresso percorso giurisprudenziale che aveva condotto Codesto Ecc.mo Giudice, già in un analogo e recente caso, a censurare le soglie di sbarramento che non consentono di perseguire il fine meritocratico che deve caratterizzare ogni selezione concorsuale. Codesto Ecc.mo T.A.R., infatti, ha ammesso al prosieguo dell'iter concorsuale tutti i soggetti che avessero "superato" la prova concorsuale alla luce delle soglie di sufficienza normativamente previste e ritenuto illegittimi gli ulteriori contingentamenti numerici di sbarramento, chiarendo che "la

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

limitazione della prosecuzione alla fase successiva del corso esclusivamente ai primi 500 candidati che abbiano riportato il voto richiesto nel bando, finisce per incidere sulla medesima ratio della soglia di sbarramento, ispirata ad un criterio meritocratico. Infatti, tale ulteriore limitazione, che impedisce a coloro che si sono classificati dopo la 500^a posizione di accedere alla seconda prova, **fa dipendere la progressione nel concorso da un fattore sottratto alla disponibilità del singolo partecipante, finendo per determinare incertezza in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il superamento della prova e per escludere dal concorso candidati comunque in possesso di requisiti culturali e professionali superiori al minimo fissato dall'Amministrazione nel bando.** In virtù di tale ulteriore soglia di sbarramento un candidato che pure ha superato il punteggio minimo previsto (24/30) potrebbe essere escluso per aver conseguito un punteggio inferiore per una assai limitata frazione di punti (anche in termini di decimi o centesimi di punto) rispetto ad altro partecipante che si è posizionato nei primi 500. **E' evidente, quindi, come tale meccanismo finisca per incidere negativamente sul criterio premiale,** lodevolmente perseguito dall'Agenzia delle Entrate, **facendo dipendere l'ammissione alla seconda prova da una condizione che non necessariamente costituisce indice di una migliore preparazione rispetto ad altri candidati che pure hanno**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

riportato un punteggio superiore al minimo, ma con una differenza di punteggio pari ad una frazione di decimi o centesimi di punto” (T.A.R. Lazio, Sez. III , sent. 27 ottobre 2016, n. 10628). A corroborare quanto sin ora argomentato, il Consiglio di Stato, in una fattispecie assimilabile alla presente, ha rilevato l’illegittimità della soglia di sbarramento prevista ai fini del superamento della prova concorsuale preselettiva, che mortificando la ratio stessa della “preselezione” aveva comportato l’esclusione dei ricorrenti dal concorso. Più precisamente, il Consiglio di Stato con il succitato parere, richiamando “...la giurisprudenza cautelare della IV sezione di questo Consiglio... (vedasi per tutte l’ordinanza 1 aprile 2015 n. 1394)” ha affermato che devono essere sospese “cautelatamente le esclusioni dalle ulteriori fasi di concorso, adottate dall’Amministrazione in applicazione del doppio sbarramento previsto dal bando, di concorrenti che abbiano superato la prima prova;” disponendo, pertanto, l’ammissione con riserva dei ricorrenti alle fasi successive, al fine di tutelare i propri prevalenti interessi(Cons. di Stato, Sez. I consultiva, 24.10.2016, n.2193) . Ebbene, anche nel caso di cui si controverte, vale la conclusione di pari significato maturata da codesto Tribunale: *"a causa dell'irragionevole punteggio fissato per la preselezione, l'Amministrazione ha raggiunto, non tanto lo scopo di scremare il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*participationis e quindi palesandosi vieppiù l'eccesso di potere per sviamento e manifesta illogicità. Tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso **di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo**"(Tar Lazio, III bis, 11 gennaio 2014 n. 327).*

Ad ulteriore conferma di quanto fino ad ora sostenuto, il Consiglio di Stato, pronunciandosi su una fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, ha statuito che "l'appello cautelare appare a prima lettura fondato, sulla base dell'orientamento della Sezione (cfr. le ordinanze n. 1394/2015, n. 2960/2015, n. 4772/2015 e n. 4773/2015, mentre non appaiono strettamente in termini le ordinanze n. 3319/2015, n. 3788/2015 e n. 3789/2015, richiamate dall'Amministrazione); esso va pertanto accolto, nei limiti dell'ammissione con riserva degli appellanti alle ulteriori fasi del concorso in questione" (**Consiglio di Stato, sez. IV, ord. n. 4957/2015**). L'orientamento del giudice d'appello è stato accolto anche da codesto ecc.mo Tribunale, che conformandosi a tali decisioni,

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

in fattispecie perfettamente sovrapponibili alla presente, ha disposto l'ammissione in sovrannumero alle successive fasi concorsuali di diversi ricorrenti, riconoscendo l'illegittimità della doppia soglia di sbarramento (cfr. Tar Lazio, sez. II, ord. n. 9467/2015, n. 12441/2015, n. 5411/2015). Così facendo, la Commissione ha precluso ingiustamente l'accesso alle successive prove a soggetti risultati idonei ai sensi della normativa richiamata in precedenza.

Alla luce del dato normativo e del citato orientamento giurisprudenziale è ancora più evidente che la diversa modalità di preselezione oggi in esame risulta illegittima in quanto il test preselettivo è volto a selezionare i candidati più meritevoli, scremando, per garantire una maggiore efficienza nello svolgimento del concorso, i concorrenti, ma **tale sfoltoimento non può arrivare sino al punto, di fatto, di richiedere una preparazione superiore a quella normativamente prevista per superare le prove selettive.** Non è revocabile in dubbio l'illegittimità del bando impugnato, in quanto, a causa della soglia di sbarramento, consistente nel contingentamento del numero di ammessi alle successive fasi concorsuali, e della mancata previsione di una soglia minima di sufficienza, in spregio alla normativa di settore richiamata, i ricorrenti non sono stati ammessi alle successive prove previste dal concorso.

**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL
D.P.R. N. 220/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487/1994 S.M.I. –
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER
SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ
MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO E ILLOGICITÀ –
INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER
STRARIPAMENTO.

La prova preselettiva del concorso indetto dal M.I.U.R. e dall'Università degli Studi "KORE" di Enna, è stata espletata in 2 distinte giornate di prova, il 15 e 16 Aprile, di mattina e pomeriggio convocando i vari candidati a seconda del comparto scuola per la quale partecipavano (Infanzia, Primaria, Scuola Secondaria I Grado e Scuola Secondaria II Grado).

Ogni giorno di esami, pertanto, i candidati sono stati divisi in 2 batterie, una alle ore 9:00, una alle ore 15:00.

Tutti i candidati sono stati suddivisi, quindi, in 4 differenti prove.

Ogni prova esige un questionario originale e differente da quelli precedentemente somministrati, al fine di garantire i principi cardine dei concorsi pubblici: imparzialità e trasparenza, par condicio e non discriminazione.

Ebbene, così non è stato.

La graduatoria della prova preselettiva risulta del tutto falsata a causa

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

della concatenazione di tre gravi illegittimità che hanno caratterizzato lo svolgimento dei 4 turni di prova preselettiva:

- carenza totale dei controlli all'ingresso e massiccio utilizzo di strumentazione telefonica;
- conseguente diffusione delle domande tra i candidati, con ovvia penalizzazione di coloro che hanno svolto il test per primi;

Le illegittimità, così sommariamente descritte, hanno determinato la totale irrazionalità degli esiti della prova.

Nel corso della prova preselettiva non sono stati in alcun modo rispettati i principi cardine di *par condicio* e buon andamento né è stata garantita, con le opportune misure, l'imparzialità della selezione.

La distorsione della *par condicio* dei candidati ha gravemente falsato la correttezza dei risultati della preselezione, alterando i risultati del concorso e comportando un danno grave ed irreparabile in capo a tutti i candidati che sono stati ingiustamente esclusi.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, è univoca nel ritenere che la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa nel rispetto della *par condicio* di tutti i ricorrenti viene garantita allorquando l'Amministrazione garantisca la segretezza e la originalità dei quesiti somministrati ai partecipanti ad una selezione pubblica.

Si rileva a tal fine che, tale andamento anomalo non consente in alcun modo a parte ricorrente di poter provare che, ove le domande non

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

fossero state identiche fra tutti i giorni e ove le domande non fossero state divulgate, i ricorrenti avrebbero con certezza superato la prova.

Sul punto vanno però condivise le considerazioni sviluppate da diverse Autorità giudiziarie amministrative, a mente delle quali la conseguenza di ritenere irregolare la prova concorsuale implicherebbe potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porterebbe alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave "vulnus" del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione.

Sicché è ragionevole, per come richiesto in questa sede, **di accogliere il gravame limitatamente alla posizione del ricorrenti**, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011). Orbene per salvaguardare il principio di conservazione degli atti giuridici, stante la totale irregolarità della procedura in esame, la misura idonea a garantire una tutela dei vincitori ammessi alle successive fasi concorsuali ed una tutela degli odierni ricorrenti è

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

quella della ammissione in sovrannumero (con riserva) di quest'ultimi alle successive fasi concorsuali.

Donde la illegittimità della procedure in esame e la necessità di ovviare a tale violazione consentendo a parte ricorrente di essere ammessa alle successive fasi concorsuali.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/1994 S.M.I. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 220/2001.

Si pone alla dovuta attenzione la violazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001 e dal comma 4, dell'art. 11 del D.P.R. n. 487/1994, il quale statuisce espressamente la necessità di sorteggiare le prove di esame.

Precisamente, il citato art. 12 del D.P.R. n. 220/2001, sancisce che la commissione *"fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti le tracce dei temi o dei questionari e fa sorteggiare, da uno dei candidati, il tema o il questionario da svolgere"*.

Nella specie, non solo i vari questionari non erano in alcun modo conservati in plichi integri, ma addirittura, non è stato effettuato alcun sorteggio.

Anzi, la Commissione individuava, per ogni turno, alcuni candidati che, in teoria, avrebbero dovuto espletare le operazioni di sorteggio dei questionari, ma che di fatto, si limitavano ad apporre la propria firma al questionario previamente numerato in base al turno di espletamento

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

della prova.

Il mancato sorteggio, unito alla pedissequa ripetitività dei quesiti somministrati ha falsato la prova preselettiva in esame, determinando la radicale illegittimità della graduatoria redatta dalla Commissione di esame, in quanto la stessa non rispecchia l'effettivo livello di preparazione dei candidati, ma esclusivamente la facilitazione illegittima che hanno avuto coloro che hanno sostenuto la prova consegnando i propri test per ultimi ben un ora dopo il termine stabilito, effettuando correzioni di gruppo.

Facilitazione determinata dalla totale assenza di controlli circa l'utilizzo di apparecchiature elettroniche vietate che ha determinato una inevitabile fuga di notizie.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 220/2001
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DEL DPR
9 MAGGIO 1994 N. 487 – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COST. PER VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO, NONCHÉ DELL'ART.
97 COST. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON
ANDAMENTO, TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. –
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR
CONDICIO DEI CONCORRENTI – ECCESSO DI POTERE PER
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Il DPR n. 487/1994 e il D.P.R. n. 220/2001 sanciscono che il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità. L'art. 13, commi 1 e 3, del DPR n. 487/1994 disciplina il comportamento al quale sono tenuti i partecipanti al concorso pubblico, nonché, al comma 5, i doveri di sorveglianza cui sono tenuti i membri della commissione.

In particolare, ai sensi della norma citata, *"1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.*

... 3. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.

... 5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime".

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

I candidati e i membri della commissione d'aula sono, dunque, tenuti a conformare la propria condotta durante lo svolgimento delle prove alle citate disposizioni.

Dello stesso tenore sono le disposizioni contenute nel DPR 220/2001.

Il legislatore, infatti, è chiaro nell'imporre determinati comportamenti volti a prevenire ogni eventuale irregolarità durante lo svolgimento della prova e la conseguenziale violazione del principio della par condicio.

Dall'attenta lettura di tale dato normativo, ci si avvede ben presto di come lo svolgimento delle prove preselettive in esame, non si sia tenuto nel rispetto delle regole di cui al DPR in questione: emerge, infatti, una chiara violazione e falsa applicazione del richiamato art. 13! Sebbene tale norma non faccia espressa menzione dei telefoni cellulari (che in Italia hanno cominciato ad avere ampia diffusione solo a partire dalla metà degli anni '90), essa vieta chiaramente a pena di esclusione taluni comportamenti (come quello di comunicare e mettersi in relazione con altri, portare appunti e pubblicazioni di qualunque specie), la cui potenzialità inficiante l'autenticità dell'elaborato e, quindi, l'idoneità dello stesso ad esprimere il livello di preparazione del candidato, risulta certamente esaltata dalle apparecchiature informatiche e telematiche oggi ampiamente diffuse.

Pertanto, è necessario applicare in maniera estensiva il DPR n. 487/1994, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica che connota

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

l'epoca odierna, e ritenere che la presenza di smartphone all'interno delle aule (come comprovato dalle riprese effettuate durante la prova da alcuni candidati) non possa non aver compromesso inevitabilmente la regolarità del concorso.

In ogni caso, il citato art. 13 è pacifico nel vietare l'utilizzo di qualsivoglia appunto o strumento idoneo ad agevolare il candidato nello svolgimento della prova (cosa può agevolare di più di un telefono cellulare connesso ad internet?).

A tal fine, è necessario che i membri della Commissione vigilino attentamente.

Tuttavia, tale disposizione non è stata rispettata.

In tutti i turni di prova è stato fatto uso di cellulari con possibilità di comunicare con l'esterno sia prima sia durante lo svolgimento della prova.

De resto, nel caso di specie né il bando né l'avviso di convocazione hanno previsto che l'uso di strumentazione elettronica fosse causa di esclusione (!!).

Pertanto, i candidati i giorni della prova preselettiva hanno portato in aula cellulari, smartphone e smartwatch.

E ancora, l'uso indisturbato di un cellulare durante lo svolgimento della prova ha determinato la possibilità di consultare internet per trovare la giusta risposta alle domande ovvero contattare qualcuno per chiedere il c.d. "aiuto da casa"(!).

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Tale *modus operandi* ha determinato una patente violazione dei principi di trasparenza e par condicio fra concorrenti.

E invero, grazie all'uso indiscriminato di apparecchiature elettroniche alcuni concorrenti hanno ovviamente avuto condizioni di svolgimento della prova migliori rispetto agli altri.

Il dimostrato utilizzo di telefoni cellulari durante la prova ha determinato una evidente violazione della legge concorsuale che preclude espressamente l'uso di "cellulari, palmari e altra strumentazione similare".

Questa difesa è ben conscia dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in questi anni in merito all'uso di telefoni cellulari durante lo svolgimento delle prove concorsuali.

Secondo tale orientamento, infatti, "l'eventuale utilizzo, da parte di uno o più candidati, di strumenti non consentiti, giustifica l'esclusione dei soli autori della violazione, e dunque un annullamento selettivo delle prove, e giammai un annullamento generalizzato dell'intera procedura".

Tuttavia, non può non evidenziarsi che nel caso di specie si è verificata una situazione in cui si è agito in totale spregio dei principi cardine del nostro ordinamento. Violazioni che non possono non essere censurate da Codesto Ecc.mo Collegio.

E invero, l'uso indiscriminato dei cellulari – con conseguente possibilità di comunicare con l'esterno e utilizzare internet per i possessori di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

smartphone durante lo svolgimento delle prove – e l'omessa vigilanza da parte degli addetti, sono stati aggravati dalla mancata espulsione dalla prova di esame di coloro che comunicavano con l'esterno e ha inficiato gravemente i risultati della prova di ammissione.

La distorsione dei punteggi ottenuti dai concorrenti, meglio descritta sub I), non avrebbe avuto luogo o sarebbe comunque stata notevolmente ridimensionata, nel caso in cui le stesse avessero provveduto a garantire il rispetto delle regole dettate già per la prova preselettiva circa l'utilizzo di apparecchiature elettroniche nel corso della prova.

Sarebbe stato sufficiente che i soggetti preposti alla vigilanza per lo svolgimento delle prove preselettive tenessero un livello minimo di diligenza ed efficienza nel proprio operato, per evitare che, le condotte non debitamente censurate, alterassero in modo così evidente i risultati della prova preselettiva del concorso.

Donde la illegittimità del modus operandi delle Amministrazioni intimare e la conseguente viziata formazione delle graduatorie endoprocedimentale odiernamente impugnata.

**ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA,
ARBITRARIETÀ ED ILLOGICITÀ DELL'AZIONE
AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE
DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E/O FALSA
APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO PUBBLICI CONCORSI –**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST SOTTO IL PROFILO DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E DEL DIFETTO DI RAGIONEVOLEZZA.

Secondo le disposizioni fornite dalla Commissione di concorso il candidato non poteva modificare la risposta data.

Al contrario, tutti i ricorrenti in una pluralità di occasioni hanno avuto l'esigenza di correggere risposte ritenute – *re melius perpensa* – errate ma (stante la restrittiva ed illegittima previsione disposta dall'Amministrazione in sede applicativa), non hanno potuto procedere alla correzione, ritenendo tale comportamento non consentito.

Questa modalità di svolgimento della prova va censurata poiché appare manifestamente irragionevole e illogica.

Il *modus operandi* indicato dalla Commissione di concorso pregiudica totalmente i diritti dei candidati, a fronte di nessun interesse realmente meritevole di tutela.

Viceversa, la procedura concorsuale dovrebbe essere strutturata in modo da valorizzare l'elemento volitivo del candidato, la specifica intenzione di fornire una determinata risposta, onde garantire l'accesso ai candidati che hanno fornito più risposte corrette, quindi, più meritevoli, e non a coloro che hanno commesso meno errori nell'annerimento delle caselle.

La giurisprudenza amministrativa ha stabilito che "**volendo cioè**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ipotizzare che in siffatte prove selettive non sarebbe data possibilità alcuna di ripensamento per i candidati, i quali non potrebbero in alcun modo rivedere, entro l'arco di tempo loro concesso per l'espletamento della prova, le risposte inizialmente date, si porrebbe a esiti inaccettabili, tali da menomare la stessa efficacia selettiva delle prove, durante le quali non può essere negato il diritto del candidato di avere un ripensamento" (cfr. Tar Napoli, sez. V, 24 gennaio 2008, n. 387).

Diversamente, nel caso in esame, essendo impedito l'utile ripensamento, ovvero la correzione di errori materiali, non si rispetta quanto discendente dai principi cardine immanenti nel nostro ordinamento concernente le selezioni pubbliche.

Nel rispetto del principio di ragionevolezza e buon andamento dell'attività amministrativa, sanciti e garantiti dall'articolo 97 della Costituzione, l'Amministrazione deve valutare quale mezzo sia il più idoneo al perseguimento del pubblico interesse col minor sacrificio degli eventuali interessi pubblici o privati con esso confliggenti.

Nelle prove preselettive concorsuali, se da un lato, non si può non tenere in considerazione l'esigenza dell'Amministrazione di affidarsi a delle griglie risposte che, tramite un sistema automatizzato, ed a tecniche di correzione, consentono una idonea valutazione della preparazione dei candidati ed una ragionevole celerità nella correzione stessa, dall'altro lato, non si può per questo pregiudicare e ledere il

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

diritto dei candidati al rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e trasparenza delle prove di concorso, tutelati a livello costituzionale, non fornendo agli stessi una seconda griglia risposte per poter correggere gli errori materiali in cui sono incorsi, ovvero per riformulare una risposta fornita troppo velocemente.

Ebbene, al fine di sindacare la legittimità di un atto amministrativo, è necessario appurare se un determinato valore e/o interesse sia stato *ragionevolmente* sacrificato, tenendo conto della pluralità degli interessi e dei valori in gioco.

Occorre, quindi, stabilire un equilibrio tra tali interessi e valori ed è indubbio che nessun altro valore può avere maggiore pregnanza dei valori di trasparenza correttezza, uguaglianza e imparzialità (artt. 3 e 97 Cost.).

Per cui le modalità di espletamento di tali test preselettivi sono da considerarsi illegittime nella parte in cui non prevedono un utile ripensamento, ovvero la correzione degli errori materiali commessi dai candidati.

Donde la illegittimità della procedura in esame.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO DEL CONCORSO. VIOLAZIONE DELL'ART. 14 COMMA 2 DPR 487/94.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

La fase relativa allo svolgimento delle prove preselettive del presente concorso deve essere integralmente annullata, per esser stato violato il principio dell'anonimato del concorso.

La lesione dell'anonimato è *vulnus* diretto all'art. 97 cost., ed è idonea a rendere

invalida l'intera fase concorsuale (C. Stato, 6 aprile 2010, n. 1928; 9 febbraio 2009, n. 734).

A nulla rileva, poi, la circostanza del concreto ed attuale riconoscimento della

paternità dell'elaborato, giacché, come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa: *"la possibilità astratta di attribuire la paternità degli elaborati, prima dell'apertura della busta piccola contenente le generalità dei candidati, è di per se sufficiente ad invalidare l'intera fase dello svolgimento delle prove scritte"* (Tar Lombardia, 17 luglio 2012, n. 2035).

Alla luce di tali osservazioni, le invalidità nella procedura di esecuzione delle prove preselettive appare sufficiente ad annullare tale prova e la relativa graduatoria, con ogni atto prodromico e conseguente.

Orbene per salvaguardare il principio di conservazione degli atti giuridici, stante la totale irregolarità della procedura in esame, la misura idonea a garantire una tutela dei vincitori ammessi alle successive fasi concorsuali ed una tutela degli odierni ricorrenti è

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

quella della ammissione in sovrannumero (con riserva) di quest'ultimi alle successive fasi concorsuali.

Donde la illegittimità della procedure in esame e la necessità di ovviare a tale violazione consentendo a parte ricorrente di essere ammessa alle successive fasi concorsuali.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso deve ritenersi sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione, quantomeno, di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 e 98 c.p.

Alla luce di quanto articolato e dedotto nelle pagine che precedono, appare evidente la sussistenza del requisito **del fumus boni iuris** a sostegno del presente ricorso.

Quanto al periculum in mora è evidente che ai ricorrenti viene (e verrà senz'altro) inibita la partecipazione alle prove selettive finalizzate all'ammissione del corso T.F.A. Sostegno.

Considerata l'estrema celerità che l'Amministrazione intende imprimere a tale procedura, l'emananda sentenza di merito sarà emessa a prove già espletate e, dunque, non sarà utile a soddisfare l'interesse degli istanti a sostenere le prove medesime in condizioni di parità con gli altri candidati.

Si chiede, pertanto, di voler disporre, previa sospensiva degli atti impugnati *in parte qua*, l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove scritte calendarizzate per la data del 29 Maggio 2019 e, per

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

l'effetto, alle espletande prove di esame.

Tale misura, peraltro, verrebbe a tutelare non solo ovviamente l'interesse dei ricorrenti, ma anche, volendo operare le dovuta comparazione, l'interesse dell'Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura concorsuale ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento del ricorso abbia efficacia demolitiva della procedura concorsuale.

Non sussiste, pertanto, alcun danno per le Amministrazioni intimete che, piuttosto, garantendo a parte ricorrente la partecipazione alle prove concorsuali, eviterebbe di incorrere in successive declaratorie di illegittimità con eventuale annullamento dell'intera procedura.

Peraltro, la mancata concessione della misura cautelare determinerebbe la perdita di ogni possibilità dei ricorrenti di partecipare alle ulteriori fasi concorsuali, troncando ogni chance di vittoria.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

Sussistono anche le ragioni di estrema gravità e urgenza che giustificano la richiesta di decreto presidenziale.

E' così posto che la prova scritta avranno inizio il **28 e 29 Maggio** **(la prova per la scuola secondaria di I e II grado si svolgerà in data 29 Maggio)**.

Considerato pertanto che, in ragione della necessità di rispettare i

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

termini a difesa, vi è il rischio più che concreto, se non la certezza, che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per la partecipazione alle prove, si formula istanza affinché il Presidente della sezione assegnataria del presente ricorso, ovvero un magistrato da lui delegato, voglia con decreto accogliere l'istanza cautelare, disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti e fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza, confermare l'emanando decreto anche ai fini della partecipazione a eventuali prove selettive suppletive.

Pertanto, qualora non si procedesse alla sospensione dell'atto impugnato con decreto presidenziale ex art. 56 c.p.a. (o all'adozione di altra misura cautelare il Presidente ritenga opportuna), considerato che la fissazione delle prossime camere di consiglio non consente di richiedere l'abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. e che, quindi, la domanda cautelare non potrebbe che essere discussa il 4 Giugno 2019 (ovvero successivamente allo svolgimento della prova scritta, prevista per il 29 Maggio 2019), parte ricorrente subirebbe un gravissimo pregiudizio, in quanto verrebbe de facto escluso dalla procedura concorsuale in esame, non potendo partecipare alla prova scritta calendata per il 29 Maggio p.v., con ogni conseguenza che ne deriverebbe.

Il periculum in mora, pertanto, è giustificato dall'estrema vicinanza della data di svolgimento della prova selettiva.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Non sussiste, pertanto, alcun danno per le Amministrazioni intimate che, piuttosto, garantendo a parte ricorrente la partecipazione alle prove concorsuali, eviterebbe di incorrere in successive declaratorie di illegittimità con eventuale annullamento dell'intera procedura.

Peraltro, la mancata concessione della misura cautelare determinerebbe la perdita di ogni possibilità dei ricorrenti di partecipare alle ulteriori fasi concorsuali, troncando ogni chance di vittoria.

In ogni caso, si chiede di differire le date di svolgimento delle prove in termini congrui da consentire ai ricorrenti il pieno esercizio dei loro diritti cautelari tanto innanzi al T.A.R. che al Consiglio di Stato ovvero, in alternativa, di indire prove suppletive in favore degli istanti.

SOTTO IL PROFILO DELLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto nelle more della formulazione della graduatoria definitiva, poiché non sono identificabili. In particolare, il T.A.R. Lazio – Roma, ha precisato che *“in tema di pubblici concorsi, non richiede la partecipazione degli altri concorrenti il giudizio proposto da uno dei candidati contro la propria esclusione, ove quest'ultima sia stata disposta anteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva di merito, atteso che, in tale evenienza, non*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

sono configurabili posizioni di interesse legittimo alla conservazione degli atti del procedimento in conflitto con l'interesse all'annullamento. Invece, qualora l'esclusione sia disposta dopo la chiusura del procedimento per la nomina dei vincitori, rivestono la posizione di controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l'escluso, i quali acquisiscono dal provvedimento impugnato il diretto vantaggio di scorrimento verso l'alto nella graduatoria stessa ed hanno, pertanto, interesse alla conservazione dell'atto, salvo che siano dedotte censure che, ove fondate, siano idonee a travolgere interamente tale atto, nel qual caso, sono controinteressati nel relativo giudizio e, pertanto, contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria stessa' (cfr T.A.R. Lazio – Roma, 26/02/2015, n. 3376).

Nel caso di specie, è dimostrato in atti che sia il ricorso è stato proposto in data antecedente alla redazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale, le cui prove sono ancora in fase di svolgimento.

Nella specie, infatti, non è stata adottata e/o pubblicata alcuna graduatoria neanche una graduatoria endoprocedimentale, non ancora definitiva.

Qualora, tuttavia, il Collegio, non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 C.p.a..

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULLA ISTANZA ISTRUTTORIA

Gli odierni ricorrenti, con rituale istanza di accesso agli atti, inviata a mezzo pec all'Amministrazione competente in data 9 Maggio u.s. hanno chiesto di prendere visione di tutta la documentazione afferente la procedura concorsuale in oggetto, in particolare e per quanto di interesse, dei verbali di riunione della Commissione di esami concernenti le modalità di redazione dei quesiti e dei questionari, dei verbali dei singoli turni in cui si è espletata la prova, dei verbali delle procedure di estrazione dei questionari/quesiti per i singoli turni di prova, dei verbali delle operazioni di correzione delle prove preselettive.

La succitata richiesta di accesso ai documenti amministrativi è, ad oggi, rimasta priva di riscontro.

Si chiede, pertanto, che in via istruttoria venga disposta la acquisizione dei documenti richiesti, riservandosi già da ora di integrare il presente ricorso allorquando avrà avuto riscontro.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL T.A.R. LAZIO – ROMA

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

sussistendone i presupposti ex art. 56 c.p.a., disporre le misure cautelari provvisorie ritenute opportune volte a consentire la partecipazione con riserva di parte ricorrente alla prova scritta che si terrà il **29 Maggio 2019** p.v., ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura ritenuta idonea allo scopo.

P.Q.M. SI CHIEDE

Che codesto On.le Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA ISTRUTTORIA**, ordinare all'Amministrazione intimata di esibire tutta la documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti notificata a mezzo pec, da parte ricorrente, il 9 Maggio 2019;
- **IN VIA CAUTELARE**, voglia l'Ecc.mo TAR Lazio adito ex artt. 55 e 56 c.p.a., **ADOTTARE** con ordinanza la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, ad esempio, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno, **ORDINANDO** ad ammettere con

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

riserva i ricorrenti a partecipare alle successive fasi concorsuali,
ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere
qualsiasi tipo di misura ritenuta idonea allo scopo;

- **NEL MERITO:**
- **DISPORRE L'ANNULLAMENTO degli atti impugnati con ogni effetto consequenziale;**
- **NEL MERITO e in subordine** condannare, le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla ricorrente per il *test* e per opporsi alla sua illegittima esclusione dalla graduatoria;
- **Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distarre al sottoscritto procuratore.**

Si producono i seguenti documenti:

- **Graduatoria nominativa pubblicata in data 20.04.2019**
sul sito dell'Università degli Studi "Kore" di Enna contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA I GRADO);
- **Graduatoria nominativa pubblicata in data 20.04.2019**
sul sito dell'Università degli Studi "Kore" di Enna contenente l'elenco degli ammessi alla prova scritta della selezione per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (scuola SECONDARIA II GRADO)

- Copia D.M. 92/2019 del 08.02.2019;
- Copia Decreto Rettorale n. 11 del 11.03.2019;
- Copia Autocertificazione dei ricorrenti inerente la partecipazione alle prove preselettive;
- Copia Accesso agli atti presentata da parte ricorrente a mezzo pec del 09.05.2019;

Ai fini delle disposizioni sul Contributo Unificato, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato per cui il contributo unificato è pari ad **€ 325,00** trattandosi di pubblico impiego.

Serra San Bruno/Roma, 24.05.2019

Avv. Andrea Figliuzzi

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto **Avvocato Andrea Figliuzzi**, con studio legale in 89822 Serra San Bruno, Viale della Libertà (C.F.: FGLNDR76C14Z112Z – Partita Iva 02822450793), nella mia qualità di difensore e domiciliatario dei Signori **BONOMO Giuseppe** (C.F.: BNMGPP81H25A089H), **BUSCEMI Mariasanta** (C.F.:

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

BSCMSN84D58C342C), **D'ARRIGO Maria** (C.F.:
DRRMRA84S64F061K), **DI BENEDETTO Daniela** (C.F.:
DBNDLM84H70G580T), **FERRARA Calogera Aldina** (C.F.:
FRRCGR73D49H792G), **GALANTI Concetta** (C.F.:
GLNCCT83M65F065A), **MARINO Leonardo** (C.F.:
MRNLRD74D18F061H), **MASSARA Graziella** (C.F.:
MSSGZL75D53G371T), **RAGUSA Valentina** (C.F.:
RGSVNT85A42D960V),

HO NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge l'allegato RICORSO TAR LAZIO ROMA, firmato digitalmente, prodotto a favore dei ricorrenti sopra citati, e contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, nell'instaurando giudizio civile dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Sede di Roma, a:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in 00153 Roma, Viale Trastevere, n. 70/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, Via Portoghesi, n.12 – Pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it
estratto dal pubblico registro INDICEPA.GOV.IT;

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA "KORE", in persona del Rettore *pro tempore*, con sede in Enna, con sede in Enna, Cittadella Universitaria, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12 – Pec:

roma@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal pubblico registro

INDICEPA.GOV.IT

Serra San Bruno, 24.05.2019

Avv. Andrea Figliuzzi

Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Figliuzzi Andrea